



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

UFFICIO 7 E 3

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 2

DGSAF :I.S.h.g

Ministero della Salute

DGSAF

0011399-P-05/05/2017



229108430

Alle Regioni e PA
Loro Sedi

All'IZS Piemonte, Liguria e
Valle d'Aosta
C.E.A.
C.Re.A.A.

Al Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute

AL SIVEMP

ALLA FNOVI

e per conoscenza

Ufficio 2 DGSAF
Ufficio 6 DGSAF
Ufficio 8 DGSAF

ASSALZOO
assalzo@assalzo.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

AISA
AISA@federchimica.it

AIA
affarigenerali@pec.aia.it

COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it

ASSOGRASSI
assograssi@tin.it

API
api@pec.wintrade.it

OGGETTO: Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangimi

In merito all'oggetto e ad alcune notizie pubblicate su siti on-line, si ritiene doveroso fornire indicazioni sulla corretta applicazione della normativa vigente in proposito, al fine di prevenire condotte non conformi da parte degli operatori.

PREMESSA

La richiesta crescente di materie prime proteiche nell'alimentazione di animali da allevamento, ha fatto recentemente aumentare l'interesse verso l'allevamento di insetti, essendo questo in grado di fornire elevati quantitativi di proteine di alto valore biologico con cicli di allevamento rapidi. Tale tipologia di allevamento è anche capace di utilizzare una serie di materiali derivati ad esempio dalle industrie alimentari, quali fonti nutritive degli insetti stessi, favorendo l'economia circolare e l'utilizzo di prodotti di scarto.

Alla luce di quanto premesso, la Commissione Europea ha intrapreso un iter di modifica degli allegati I e IV del regolamento CE 999/01 e degli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) 142/2011, finalizzato ad ammettere l'uso di proteine animali trasformate (PAT) derivate da insetto, nell'alimentazione di animali da acquacoltura, a ben specifiche condizioni di trasformazione, stoccaggio, trasporto e utilizzo.

Tuttavia, tale regolamento di modifica non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea quindi le disposizioni ivi contenute non sono attualmente applicabili.

Si ritiene pertanto utile chiarire i requisiti che regolano l'allevamento ed uso di insetti nella produzione di mangimi applicabili ai sensi della normativa vigente, nonché fornire elementi in merito a quelli di futura applicazione.

1) QUADRO NORMATIVO VIGENTE APPLICABILE ALL'ALLEVAMENTO ED USO DI INSETTI PER LA PRODUZIONE DI MANGIMI

Insetti come materie prime per mangimi

Gli insetti vivi o trattati (secchi, congelati, etc) sono materie prime per mangimi, così come definite dal regolamento (UE) 68/2013:

9.16.1 Invertebrati terrestri: *invertebrati terrestri, o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato, essiccato.*

Le PAT di insetto sono invece proteine animali trasformate, materie prime per mangimi elencate anch'esse nel regolamento (UE) 68/2013 e, come definite dal reg. (UE) 142/2011, allegato I punto 5, ottenute da determinate specie di invertebrati terrestri non patogeni, in accordo con i requisiti stabiliti sempre dal reg (UE) 142/2011, all'allegato X, capo II, sezione 1.

Pertanto, gli insetti utilizzabili come mangimi non devono appartenere a specie patogene, non devono essere riconosciuti come vettori di patogeni per l'uomo, gli animali o per le piante e devono rispettare criteri ambientali per la salvaguardia delle specie autoctone.

Gli insetti sono inoltre soggetti al rispetto dei criteri microbiologici e dei limiti di contaminanti e sostanze indesiderabili previsti dalla normativa comunitaria per le materie prime per mangimi, ad esempio quelli della Direttiva 2002/32/CE e successive modifiche.

Applicazione del FEEDBAN

Il regolamento (CE) 999/2001, in relazione alla prevenzione delle TSE, vieta la somministrazione di PAT agli animali d'allevamento (c.d. FEEDBAN), escludendo gli animali da pelliccia e da compagnia. Esistono anche una serie di deroghe a tale divieto (allegato IV del reg.(CE) 999/2001) come, ad esempio, l'utilizzo di farine di pesce per gli animali d'allevamento non ruminanti o per ruminanti non svezzati (produzione di sostituti del latte), fino all'utilizzo di PAT di non ruminanti per l'alimentazione di animali d'acquacoltura (modifica introdotta con il regolamento (CE) 56/2013).

Sebbene le PAT derivate da insetto siano definibili di "non ruminante", le condizioni ad oggi fissate dal regolamento (CE) 999/2001 sono totalmente inapplicabili alla filiera degli insetti, intesa in tutte le sue fasi, dall'allevamento, al loro uso o trasformazione compresa la macellazione, il trasporto e lo stoccaggio (Strategic Safety Concept for Insects as Feed, updated, European Commission, DG SANTE, Brussels, November 2016).

Pertanto, nelle more dell'emanazione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea della modifica del regolamento (CE) 999/2001 e del regolamento (UE) 142/2011, citata in premessa, **l'uso di PAT derivate da insetto è ammesso solo per le specie alle quali il FEEDBAN non si applica** (animali da compagnia, animali diversi dagli animali da allevamento ed animali da pelliccia).

Gli insetti utilizzati vivi come mangime, non rientrano nella definizione di PAT e perciò non ricadono nel divieto previsto dal regolamento (CE) 999/2001, che è relativo all'uso di quest'ultime per l'alimentazione degli animali da allevamento. Gli insetti vivi non sono neppure considerati "Sottoprodotti" ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.

Pertanto, l'applicazione della normativa, allo stato attuale, lascia allo Stato Membro la decisione di permettere l'uso di insetti vivi per l'alimentazione di alcuni animali, fermo restando che il regolamento (CE) 999/2001, all'articolo 7, ne vieta l'utilizzo per le specie ruminanti.

Considerato lo stato attuale della normativa e il frequente utilizzo di insetti vivi nell'alimentazione di alcune specie animali, **si ritiene di poter ammettere sul territorio nazionale l'utilizzo di insetti vivi per l'alimentazione di animali da compagnia o di animali non allevati per la produzione di alimenti, quali quelli ornamentali, da pelliccia, da zoo o da laboratorio o per usi diversi da quelli alimentari** (usi tecnici).

Per l'alimentazione degli animali e per gli usi tecnici, di cui al punto precedente, è ammesso anche l'utilizzo di insetti trattati, diversi dalle PAT (ad esempio gli insetti essiccati), secondo quanto indicato al reg. (UE) 142/2011, allegato XIII, Capo II, punto 3. iv) e 3.v). Il trattamento, in ogni caso, deve essere soggetto ad una autorizzazione da parte dell'autorità competente che garantisca l'assenza di rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

Allevamento di insetti destinati alla produzione di mangimi

Gli insetti sono animali d'allevamento (art.3, punto 6 del Reg.(CE) 1069/09), ai quali si applica il FEEDBAN e i divieti di alimentazione previsti dalla normativa vigente, ovvero:

- ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale, solo i materiali di categoria 3 possono essere utilizzati per alimentare gli insetti;
- gli insetti non possono essere alimentati con i materiali vietati contenuti nell'allegato III del regolamento (CE) 767/09 in materia di commercio ed etichettatura dei mangimi, tra cui ad esempio feci, urine, contenuto del tubo digerente e rifiuti urbani solidi, come i rifiuti domestici.

- gli insetti non possono essere alimentati con rifiuti di cucina e ristorazione o con ex-alimenti senza ulteriore trasformazione diversi da quelli indicati all'allegato X, Capo II, Parte III, sezione 10 del reg.(UE) 142/2011.
- ai sensi del regolamento (CE) 999/2001 gli insetti, essendo animali da allevamento, non ruminanti, diversi dai pesci d'acquacoltura, non possono essere alimentati con PAT (tranne la farina di pesce), con prodotti a base di sangue, gelatina e collagene derivati da ruminanti e proteine idrolizzate derivate da ruminanti (tranne quelle derivate da cuoio e pelli).

Inoltre, *gli operatori che allevano insetti sono operatori del settore dei mangimi*, che producono un prodotto primario (materia prima trattata con solo trattamento fisico, derivata dall'allevamento) e pertanto ricadono nell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) 183/2005 per le attività di cui all'art.5.1 dello stesso. Sono soggetti inoltre al rispetto dei requisiti di igiene e alle altre condizioni previste per gli operatori primari del settore dei mangimi, nonché agli obblighi generali di cui al reg. (CE) 178/2002.

SVILUPPI NORMATIVI FUTURI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO ED USO DI INSETTI PER LA PRODUZIONE DI MANGIMI

La Commissione Europea ha intrapreso l'iter di modifica del regolamento CE 999/01 e del regolamento (UE) 142/2011, citato in premessa.

Inoltre con il supporto dell'EFSA, ha definito una lista positiva di specie di insetti che saranno ammesse per la produzione di PAT destinate ad animali da allevamento, diversi da quelli da pelliccia, che sarà contenuta nel regolamento di modifica e che di seguito si riporta:

- *Hermetia illucens*
- *Musca domestica*
- *Tenebrio molitor*
- *Alphitobius diaperinus*
- *Acheta domesticus*
- *Grylloides sigillatus*
- *Gryllus assimilis*

Si sottolinea infine che il regolamento di modifica del reg.(CE) 999/2001 e del reg.(UE) 142/2011 prevedrà, come per gli altri operatori, specifiche autorizzazioni o registrazioni per chi trasforma, utilizza o stocca PAT di insetto.

In tale ottica la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, in collaborazione con l'IZSAM, sta procedendo alla razionalizzazione delle anagrafiche degli OSM relativamente alle attività di cui al regolamento (CE) 999/2001 già previste dal SINVSA, e all'inserimento di specifiche sigle nel campo remark, che dovranno essere compilate al fine di conoscere in dettaglio i prodotti utilizzati dall' OSM, così come richiesto dalla Commissione Europea. In merito a tale aspetto, seguirà specifica nota per fornire le dovute istruzioni di compilazione.


Si pregano pertanto codesti Assessorati e il Comando Carabinieri in indirizzo di prendere in considerazione quanto sin qui esposto e vigilare affinché le attività considerate vengano svolte conformemente alla normativa attualmente in vigore, ivi compresi i divieti di alimentazione degli animali (FEEDBAN), nelle more dell'emanazione delle nuove disposizioni comunitarie.

Con preghiera di massima diffusione della presente nota, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale della
Sanità animale e dei Farmaci
veterinari
Dr. Silvio Borrelli



Il Direttore Generale dell'Igiene
e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Dr. Giuseppe Rucco



Referente del procedimento
Laura Contu l.contu@sanita.it
Tiziana Serraino t.serraino@sanita.it
Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it

P. di M.